

N. 992/2022 R.G.



TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO

Nel procedimento n. 992/2022 r.g. vertente tra:

GRANULATI DONNINI S.P.A., con sede in Modena, Fraz. San Damaso (MO), via Cave Montorsi n. 27/A (C.F.: 02242950364), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig.ra Ermanna Manni, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Giovanardi;

RICORRENTE

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21;

RESISTENTE

il Giudice del Lavoro, dott. Vincenzo Conte, sciogliendo la riserva assunta in data 06.12.2022, ha pronunciato il seguente

ORDINANZA
ex art. 700 c.p.c.

rilevato che:

- con ricorso d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.*, Granulati Donini S.p.a. ha chiesto ordinarsi all'INPS il rilascio dell'attestazione di regolarità contributiva positiva (DURC);
- con decreto *inaudita altera parte* del 15.11.2022, è stato ordinato l'immediato rilascio del DURC;
- l'Ente previdenziale ha dato esecuzione all'ordine giudiziale; il procuratore del convenuto non si è opposto alla conferma del decreto pronunciato *inaudita altera parte*;

considerato che:

- il provvedimento d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* presuppone che ricorrano congiuntamente i requisiti del cd. *fumus boni iuris*, ossia l'evidente fondatezza della pretesa e del *periculum in mora*, costituito dal fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, e dunque non ristorabile per equivalente.

rilevato che:

- a mente dell'art. 3 del D.M. 30.01.2015, "1. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai

lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

2. La regolarità sussiste comunque in caso di: [...] b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative";

- il successivo art. 5 dispone che: "1. In caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge";

considerato che:

- nel caso di specie non può trovare applicazione la previsione del cit. art. 5, in quanto Granulati Donini S.p.a ha presentato un concordato con riserva (cd. concordato in bianco) (cfr. doc. 2);

- la vicenda in esame è suscumbibile nella fattispecie regolata dall'art. 3, comma 2, lett. b), posto che la regolarità sussiste in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative e il concordato preventivo rientra in tale ipotesi (cfr. art. 54, comma 2, D. Leg. n. 14/2019);

- sul punto si condivide l'opzione interpretativa accolta dalla giurisprudenza di merito richiamata in ricorso (doc.ti 13,14,15); come ben chiarito dal Trib. di Reggio Emilia, "non è possibile considerare ostativa al rilascio del DURC regolare la mancata presentazione del piano con la previsione di pagamento integrale dei contributi, proprio perché la normativa prevede la possibilità del concordato in bianco e la norma non esclude esplicitamente in tal caso la regolarità contributiva. Ne consegue, quindi, che deve trovare applicazione la norma generale di cui all'art. 3 del medesimo D.M. che prevede che la regolarità sussiste, comunque, in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative";

rilevato che:

- parte ricorrente ha documentato il versamento dei contributi successivi al deposito del ricorso per concordato preventivo (cfr. doc.ti 6,16);

considerato che:

- allo stato, nei limiti della cognizione sommaria propria del procedimento cautelare, non si ravvisano cause ostative al rilascio del DURC;

considerato che:

- ricorre anche il requisito del *periculum in mora*, in quanto il mancato rilascio del DURC paralizza l'attività imprenditoriale della ricorrente;

considerato che:

- la controvertibilità della questione esaminata e il comportamento processuale dell'INPS giustificano la compensazione parziale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella misura del 50%; la restante quota del 50% deve essere posta a carico del resistente in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c.;

P.Q.M.

visti gli artt. 669 *bis* ss. e 700 c.p.c.:

1) CONFERMA il decreto *inaudita altera parte* pronunciato in data 15.11.2022;

2) CONDANNA l'INPS al pagamento in favore della ricorrente del 50% delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di €. 1.200,00 – già ridotta del 50% -, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. n. 55/2014 nella misura del 15%, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.

Si comunichi.

Modena, 06 dicembre 2022

Il Giudice
Dott. Vincenzo Conte